

REGOLAMENTO PROVINCIALE PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA NELLE ACQUE INTERNE DELLA PROVINCIA DI VERONA, AD ESCLUSIONE DEL LAGO DI GARDA

Approvato con deliberazione del Consiglio provinciale n. 16 in data 24/02/2000 e modificato con successive D.C.P. n. 30 del 31/05/2000, . 35 del 17/05/2006 e n. 4 del 02/02/2010

**TITOLO I
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1
Suddivisione delle acque**

1. Le acque pubbliche della Provincia di Verona, ad esclusione del lago di Garda, sono suddivise nelle seguenti zone:

- a) zona A (zona salmonicola):
1. fiume Adige dal confine con la provincia di Trento alla diga di San Pancrazio (Sorio I);
 2. affluenti di ogni ordine del fiume Adige, ad esclusione di:
 - torrente Alpone a valle del ponte di Montecchia di Crosara e roggia Vienega;
 - torrente Tramigna a valle del ponte dell'Autostrada A4 in comune di San Bonifacio;
 - torrente Antanello: a valle della S.P. n. 20 Vago-Zevio;
 - fossa Gardesana, fossa Lisca, fossa Lisca Lendinara, fossa Lepia, fossa Balbi e relativi loro rami laterali;
 - torrente Chiampo, scolo della Degora e torrente Aldegà;
 - canale di Zevio o canale ex S.A.V.A..
- b) zona B (zona ciprinicola): tutte le altre acque.

**Articolo 2
Classificazione delle acque**

1. Agli effetti della pesca le acque appartenenti alla zona B di cui all'articolo 1 sono così classificate:

- a) acque principali;
b) acque secondarie.

2. Sono principali le acque che, per la loro portata, ampiezza e condizioni biologiche, possono essere utilizzate ai fini della pesca in modo economicamente apprezzabile, anche con l'uso di reti ed attrezzi di grande cattura.

3. Sono secondarie tutte le altre acque interne.

4. Le acque principali sono rappresentate da:

- a) fiume Adige: dalla diga Sorio II in comune di San Giovanni Lupatoto al confine con le province di Padova e Rovigo;
- b) canale ex S.A.V.A.: dalla centrale idroelettrica di Zevio alla foce nel fiume Adige;

- c) fiume Mincio: dal ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia per tutto il tratto in provincia di Verona;
- d) fiume Tione: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Sorgà alla confluenza con il fiume Tartaro;
- e) fiumi Tartaro e Tartaro Vecchio: dal ponte della Strada statale n. 10 in comune di Nogara alla confluenza nel Canal Bianco;
- f) fiume Tartaro Nuovo;
- g) fosso Tregnone: dal ponte della Borghesana in comune di Casaleone alla confluenza nel Canal Bianco;
- h) fiume Menago: dal ponte della Strada statale n. 10 alla foce nel Canal Bianco;
- i) naviglio Bussè: dal ponte Fior di Rosa in Legnago alla confluenza nel Canal Bianco;
- j) Canal Bianco;
- k) Fossa Maestra;
- l) fiume Fratta: dal ponte di Pressana al confine con la provincia di Padova;
- m) fiume Guà: dal ponte di Bagnolo al confine con la provincia di Padova.

**TITOLO II
NORME PER L'ESERCIZIO DELLA PESCA**

**Articolo 3
Orari di pesca**

1. La pesca dilettantistica nelle acque della zona A è consentita a partire da un'ora prima del sorgere del sole a un'ora dopo il tramonto, salvo quanto previsto al successivo comma.

2. Il Settore faunistico ambientale, con apposito provvedimento, può posticipare la chiusura della giornata di pesca fino alle ore 24 in limitati tratti di fiume della zona A, esclusivamente per la cattura dell'anguilla e comunque previa acquisizione di opportuni elementi tecnico-scientifici atti a dimostrare la non dannosità dell'intervento nei confronti della fauna ittica locale, e più in generale, degli equilibri naturali. I tempi e i modi di pesca saranno opportunamente regolamentati dal Settore faunistico ambientale.

3. La pesca professionale e dilettantistico-sportiva nelle acque della zona B è consentita senza limitazioni di orario.

4. E' facoltà del Settore faunistico ambientale limitare l'orario di pesca di cui ai commi 1 e 3, anche limitatamente a singoli corpi idrici e/o a specifiche tecniche di pesca, qualora se ne ravveda l'interesse pubblico e/o ai fini della tutela del patrimonio ittico.

**Articolo 4
Misurazione della maglia delle reti**

1. La misurazione della maglia delle reti di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b, e all'articolo 12, comma 1, del presente regolamento si effettua calco-

lando la distanza interna tra due nodi diagonalmente opposti. L'operazione va effettuata stirando la maglia sull'asse più lungo dello strumento bagnato e usato.

Articolo 5 Zone di divieto di pesca

1. E' vietato l'esercizio della pesca con qualsiasi attrezzo ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle scale di rimonta per pesci in funzione (attraversate dal flusso d'acqua) e dai seguenti impianti idraulici. La distanza da osservare non riguarda la sola posizione in cui si trova il pescatore, ma anche quella dell'esca e dell'attrezzo in atto di pesca:

- a) sbarramento del Chievo sul fiume Adige in comune di Verona;
- b) sbarramento E.N.E.L. di San Pancrazio (Santa Caterina) o Sorio I sul fiume Adige in comune di Verona;
- c) sbarramento E.N.E.L. di Pontoncello o Sorio II sul fiume Adige in comune di San Giovanni Lupatoto;
- d) centrale E.N.E.L. di Zevio sul canale ex S.A.V.A.;
- e) sbarramento E.N.E.L. di Salionze (provincia di Mantova) sul fiume Mincio;
- f) sbarramento della Torretta sul Canal Bianco in comune di Legnago.

2. Fatto salvo quanto disposto ai commi 1 e 3 la pesca dilettantistico-sportiva con canna è sempre vietata ad una distanza inferiore a 3 m. dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche, dove per "macchina idraulica" si intendono le paratoie, le griglie, le chiuse, i molini, etc... La distanza si riferisce solo alla posizione del pescatore e non dell'attrezzo in atto di pesca e/o dell'esca.

3. Il Settore faunistico ambientale, su richiesta degli Enti competenti, ai sensi dell'articolo 18, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 stabilisce eventualmente le distanze minime dai singoli impianti e/o manufatti idraulici oltre le quali è consentito l'esercizio della pesca dilettantistica con canna.

4. I tratti di cui al comma 3 devono essere tabelati a cura degli Enti competenti di cui sopra.

5. L'esercizio della pesca è vietato altresì nei seguenti canali artificiali:

- a) Canale Biffis;
- b) Canale Principale del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- c) Canale Maestro in sinistra Adige del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- d) Canale Secondario di ripartizione di Bussolengo del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- e) Canale Secondario di ripartizione di Lugagnano del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- f) Canale Secondario di ripartizione di Festara del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- g) Canale Secondario di ripartizione di Custoza del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- h) Canale Secondario di ripartizione di Catelnuovo-Sandrà-Colà del Consorzio di Bonifica Adige Garda;

- i) Canale Secondario di ripartizione di Salionze del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- j) Canale Secondario di ripartizione di Valeggio sul Mincio del Consorzio di Bonifica Adige Garda;
- k) Canale Virgilio;
- l) Seriola Prevaldessa;
- m) Canale Adduttore Principale del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- n) Canale Diramatore Sommacampagna del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- o) Canale Diramatore San Giovanni del Consorzio di Bonifica Agro Veronese Tartaro Tione (Conagro);
- p) Canale Camuzzoni;
- q) Canale Milani-Giuliari;
- r) Canale Marazza o S.A.D.E.;
- s) Canale di Zevio: dalla diga Sorio II alla centrale di Zevio;
- t) Canale L.E.B.;
- u) Canaletta Giusti.

6. La pesca dilettantistica con il bilancino e la pesca professionale sono vietate ad una distanza inferiore a 20 m, sia a monte che a valle, dalle macchine idrauliche di cui al comma 2, dagli sbocchi dei corsi d'acqua, dai ponti e dalle cascate. La distanza da osservare riguarda sia la posizione del pescatore che dell'attrezzo in atto di pesca.

7. La distanza da osservare di cui ai commi 1, 2 e 6 si riferisce alla posizione della paratoia e non delle strutture annesse all'impianto, fatto salvo l'applicazione di eventuali limitazioni stabilite dal Settore faunistico ambientale ai sensi del comma 3.

8. La pesca dai ponti, dagli sbarramenti e dalle macchine idrauliche è sempre vietata, fatto salvo quanto disposto al comma 9. I Consorzi di Bonifica possono disporre altresì il divieto di attraversamento dei manufatti idraulici di propria competenza.

9. Il divieto di pesca dilettantistica con canna dai ponti è da intendersi esclusivamente per quelli attraversati da strade asfaltate aperte al pubblico transito veicolare. *La pesca dai ponti è vietata in tutte le acque della zona A (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 93/12 in data 13 gennaio 2012).*

10. E' consentito esercitare la pesca dilettantistico-sportiva con canna sotto i ponti, fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 13.

11. E' vietato l'esercizio della pesca in corrispondenza dei tratti interessati direttamente da interventi di manutenzione di cui all'articolo 25.

12. E' vietato l'esercizio della pesca in acque ghiacciate e in presenza di evidenti condizioni di carenza idrica, dovuta sia a cause naturali che artificiali.

13. Il Settore faunistico ambientale ha facoltà di stabilire, per ragioni di pubblico interesse, per accertate situazioni di pericolo o per particolari esigenze di tutela della fauna ittica, ulteriori divieti all'esercizio della pesca, nonché adottare norme più restrittive in rapporto alle distanze minime di cui sopra.

14. Il Settore faunistico ambientale può rilasciare permessi speciali in deroga alle disposizioni di cui sopra a favore di persone disabili con accertate e dimo-

strabili difficoltà deambulatorie a condizione che l'attività di pesca esercitata non rechi pregiudizio ad altre attività o alla sicurezza dei luoghi.

E' vietato esercitare la pesca, prosciugando i corsi ed i bacini d'acqua, o divergendoli, ovvero ingombrandoli od occupandoli con opere stabili (muri, «murere», ammassi di pietra, dighe, terrapieni, arginelli, «chiuse» e impianti simili), oppure smuovendo il fondo delle acque, tranne che ciò risulti indispensabile per un genere di pesca permesso (pesca professionale); salva sempre la osservanza delle vigenti norme di polizia sulle acque, per ciò che concerne i divieti di costruire ed altri simili manufatti (art. 7 del regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486). Se per altri scopi (e tra essi anche quello della piscicoltura) si debba procedere al prosciugamento di bacini o di corsi d'acqua, compresi i canali e i «navigli», tanto pubblici quanto privati, che si colleghino con le acque pubbliche, deve darsene avviso in tempo utile alla Provincia; in ogni caso, durante la cosiddetta «asciutta», completa o incompleta, la pesca è ivi proibita, ed il pesce eventualmente rimasto deve essere comunque immesso nelle acque comunicanti con quei bacini o corsi (comma così sostituito dall'articolo 45 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 987).

Articolo 6

Uso degli attrezzi e tipi di pesca vietati

1. Per "esercizio della pesca" si intende oltre che l'impossessamento del pesce, anche ogni atto e comportamento che riveli univocamente il proposito di praticare tale attività.

2. Gli attrezzi da pesca devono essere usati secondo le modalità contenute nel presente regolamento.

3. Gli attrezzi da pesca che abbiano servito a commettere l'infrazione possono essere sequestrati per un congruo periodo di tempo che, in ogni caso, deve comprendere quello di eventuale divieto di loro uso; si procede alla loro successiva confisca nei seguenti casi ai sensi dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689:

- a) esercizio della pesca sprovvisti di licenza in corso di validità. La confisca non si applica in caso di mancato versamento della tassa annuale di concessione;
- b) esercizio della pesca con attrezzi il cui uso è sempre vietato. In questo caso viene sequestrato l'intero attrezzo anche se composto da più parti;
- c) esercizio della pesca con attrezzi non consentiti per il tipo di licenza in possesso;
- d) esercizio della pesca nei tratti di fiume ove è istituito dalla Provincia il divieto di pesca ai sensi dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 o durante le asciutte di cui all'articolo 5 comma 10.

4. Oltre ai divieti di cui all'articolo 12 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e a quelli previsti dal presente regolamento sono sempre vietati l'esercizio della pesca con il sommovimento del fondo e con l'estirpazione e/o taglio della vegetazione acquatica e di

riva, salvo che ciò non sia conseguenza dell'uso delle reti e degli attrezzi da pesca nei tempi e modi consentiti, la pesca a strappo con canna o lenza a mano, la pesca con le mani e con l'impiego di fonti luminose quando queste ultime siano adoperate per attirare i pesci. Si intende l'uso a strappo l'esecuzione di manovre atte ad allamare il pesce in parti del corpo che non siano l'apparato boccale.

5. E' vietato esercitare la pesca con materiale esplosivo, tossico o inquinante, nonché usare la corrente elettrica come mezzo di cattura o stordimento dei pesci.

6. L'utilizzo della corrente elettrica è consentito solo nei casi di pesca scientifica autorizzata di cui all'articolo 7 e per il recupero degli animali acquatici in caso di asciutte complete o incomplete di corpi idrici, per la cattura di esemplari da destinarsi alla fecondazione artificiale o per altri motivi finalizzati alla salvaguardia dei popolamenti ittici. I recuperi sono effettuati dalla Provincia, da personale allo scopo delegato o da personale del concessionario di acque pubbliche opportunamente istruito all'uso di tali attrezzature, e comunque in ogni caso sempre previa autorizzazione della Provincia.

7. E' vietato immettere nelle acque sostanze tossiche, inquinanti o atte a intorpidire, stordire o uccidere la fauna ittica.

8. E' altresì vietato modificare l'assetto del corso d'acqua mediante sbarramenti, deviazioni, messa in posa o spostamento di massi, ecc... per favorire l'esercizio della pesca, compreso quello per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca di cui all'articolo 23, senza avere ottenuto la necessaria autorizzazione da parte dell'Ente competente. I responsabili sono obbligati, in ogni caso, a provvedere a proprie spese al ripristino della situazione preesistente.

9. L'uso del guadino con lato massimo di 80 cm, è consentito esclusivamente quale attrezzo ausiliario per il recupero del pesce allamato. Durante l'esercizio del carp-fishing o per la pesca al siluro è consentito l'uso di un guadino di lato massimo pari a 120 cm con le modalità di cui al presente articolo.

10. E' consentito l'uso del raffio esclusivamente per il recupero del pesce allamato.

11. Durante il periodo di divieto di pesca del luccio di cui all'articolo 14, è vietato nelle acque correnti pubbliche della zona B, ad esclusione del fiume Adige, l'utilizzo e la detenzione di qualsiasi esca artificiale, ad esclusione della mosca, nonché del pesce vivo o del pesce morto.

12. E' vietato detenere sul luogo di pesca o nel natante attrezzi non consentiti, anche per il tipo di licenza in possesso, e durante i periodi e nei luoghi in cui il loro uso è vietato.

13. I periodi di divieto d'uso per ciascun attrezzo da pesca iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

14. Il pescatore, una volta raggiunto il numero massimo di catture giornaliere di cui all'articolo 15, non può più esercitare la pesca nelle acque interne pubbliche della provincia di Verona.

15. E' vietato l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva ad una distanza inferiore a 30 m. dai cavi

delle linee elettriche aeree. Gli attrezzi devono essere smontati durante gli spostamenti da un luogo all'altro di pesca.

Ai fini della tutela del patrimonio ittico sono state istituite le seguenti zone di divieto di pesca:

- **fiume Aril** in Cassone, comune di Malcesine (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- **lago del Frassino** nel comune di Peschiera del Garda (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59);
- **laghetto della Mora del torrente Tramigna**, località Cazzano di Tramigna (determinazione del funzionario delegato n. 7359/06 in data 28 dicembre 2006);
- **teste delle risorgive del torrente Fibbio**, denominate "laghetto Squarà" e "laghetto Fontanon" in Montorio nel comune di Verona (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 85/10 del 12 gennaio 2010);
- **fossa Pozza**: dall'origine presso l'ex oleificio a valle fino al ponticello in loc. Ferrazze per una lunghezza di 150 m circa (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 85/10 del 12 gennaio 2010);
- **torrente Roselletta**: dall'origine sino alla barriera autostradale di Verona Est (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 85/10 del 12 gennaio 2010);
- **rio Molini** in Belluno Veronese nel Comune di Brentino Belluno (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 85/10 del 12 gennaio 2010);
- **palude del "Brusà"**: su tutta la superficie in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale 27 giugno 2000, n. 59) e scolo Drizzagno, dall'origine sino alla foce nel fiume Menago e scolo Seriola, dall'origine sino alla foce nella fossa Canossa in comune di Cerea (decreto dell'Amministrazione provinciale n. 16/1996);
- **palude del Busatello**: in tutte le acque poste all'interno della palude, nonché lungo gli argini interni della palude dei corsi d'acqua che fungono da confine dell'area naturalistica (determinazione dirigenziale n. 2167 del 8 ottobre 2001);
- **fiume Tione dei Monti**: dal ponte presso il centro sportivo di Villafranca di Verona al ponte presso l'incrocio tra la via Fantoni e la via Muraglie a Villafranca di Verona (decreto dell'Amministrazione provinciale 21 settembre 1998, n. 50);
- **fosso Nuovo** (comune di Mozzecane), dal ponte in località Palù alla chiavica in località Stellina (decreto dell'Amministrazione provinciale 23 giugno 2000, n. 59);
- **Canal Bianco**: tratto esteso tra il primo ponte a monte della foce del Bussè in località Torretta nel comune di Legnago fino a 150 m circa a valle della confluenza dei due rami di fiume formati dallo sbarramento della Torretta (decreto dell'Amministrazione provinciale 21 aprile 1999, n. 19);
- **Fiume Mincio**: tratto compreso tra il ponte Visconteo in comune di Valeggio sul Mincio e la li-

nea congiungente l'origine del ramo di fiume in sponda destra al termine del parcheggio di Borghetto con il ramo di fiume in sponda sinistra dalla parte opposta al parcheggio medesimo. Il divieto di pesca si applica dal 1° maggio al 30 settembre (determinazione dirigenziale n. 1134 del 26 giugno 2001)

La pesca è altresì vietata in tutti i corsi d'acqua all'interno del Parco della Lessinia.

16. Il posto di pesca spetta al primo occupante: i pescatori sopraggiunti devono tenersi ad una distanza tale da non pregiudicare l'esercizio della pesca.

17. Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario di cui all'articolo 22, a fini della gestione della fauna ittica e dell'ambiente acquatico, può stabilire forme di limitazione o indirizzo all'uso degli attrezzi e dei mezzi da pesca, tra cui l'istituzione di zone destinate alla sola pesca "No-Kill" o di zone destinate alla sola pesca con esche artificiali con limitazione anche del numero delle catture consentite.

18. Il Settore faunistico ambientale, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può variare con proprio provvedimento i modi di pesca di cui agli articoli 10, 11 e 12, per periodi e località determinati, su richiesta anche dei concessionari di acque pubbliche.

Articolo 7

Esercizio della pesca scientifica

1. Il permesso all'esercizio della pesca scientifica viene rilasciato dal Servizio tutela faunistico ambientale ai ricercatori e alle persone incaricate dalla stessa, o da altri enti o privati, ad effettuare studi o ricerche sulla fauna ittica e sul suo ambiente di vita, anche mediante l'impiego di elettrostorditori, reti o altri mezzi di cattura. Ai sensi dell'articolo 9, comma 7, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 compete alla Regione il rilascio dei permessi all'esercizio della pesca scientifica da effettuarsi in più province.

2. Il permesso dovrà indicare i tempi e i corsi d'acqua interessati all'indagine. I titolari di permesso all'esercizio della pesca scientifica sono comunque tenuti a comunicare alla Provincia e all'eventuale concessionario il calendario delle attività programmate con preavviso di almeno sette giorni.

3. I titolari di autorizzazione di pesca scientifica, al termine delle indagini eseguite, devono presentare alla Provincia una relazione tecnica sull'attività svolta.

4. L'effettivo svolgimento dell'attività scientifica, costituente un atto volontario dei soggetti richiedenti, impone a questi ultimo l'obbligo di:

- a) acquisire eventuali ulteriori autorizzazioni che fossero previste da altre pubbliche autorità;
- b) rispettare i diritti e gli interessi, in qualunque modo acquisiti o preesistenti, di soggetti pubblici e privati nell'area interessata;

- c) lasciare indenne la Provincia da ogni e qualsiasi responsabilità derivante direttamente o indirettamente dall'esercizio dell'attività così autorizzata.

Articolo 8 Pesca subacquea

1. La pesca subacquea è vietata in tutte le acque interne pubbliche della Provincia di Verona, fatto salvo quanto disposto al comma 2.

2. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare la pesca subacquea per la cattura di specie ittiche alloctone a fini di salvaguardia delle popolazioni autoctone e comunque previa valutazione della compatibilità tecnico-scientifica dell'intervento.

Articolo 9 Uso di esche e pasture

1. E' consentito detenere sul luogo di pesca ed usare esche naturali ed artificiali, ad esclusione delle uova di pesce o loro imitazioni, del sangue e dei suoi derivati, nonché le interiora degli animali salvo quanto disposto ai successivi commi 2. e 3.

2. Nelle acque principali di cui all'articolo 2 ed esclusivamente per la pesca a fondo del siluro è consentito detenere sul luogo di pesca ed utilizzare le interiora degli animali.

3. L'utilizzo delle interiora di animali è consentito come esca in tutte le acque della zona B, per la pesca dei gamberi esclusivamente con la canna da pesca o altro attrezzo simile e con medesima funzione, con o senza mulinello. Le interiora possono essere utilizzate in forma libera o raccolte in una calza senza l'ausilio di ami o ancorette; è vietato il loro utilizzo, sia in forma libera che raccolte in calze o altri contenitori, nell'esercizio della pesca professionale con nassa, bertovello o altri attrezzi consentiti.

4. E' vietato utilizzare e detenere sul luogo di pesca, quale esca viva o morta, le specie che non abbiano ancora raggiunto la taglia minima di cattura di cui all'articolo 13, commi 1 e 6.

5. Nelle acque della zona B (zona ciprinicola) è vietato l'uso, quale esca viva per la pesca con il pesciolino, della pseudorasbora *Pseudorasbora parva* e del carassio *Carassius sp.* e di qualunque altra specie alloctona; nelle acque della zona A è invece vietato l'uso e la detenzione di qualunque tipo di specie non inclusa nell'allegato A, sia viva che morta. La detenzione e l'utilizzo come esca delle specie di cui all'articolo 14, comma 2, sono comunque sempre vietati.

6. Nelle acque della zona A sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso come esca del bigattino (larve della mosca carnaria o di altri ditteri ad esclusione della larva di tipula o gatosh), fatto salvo quanto previsto al successivo comma 7.

7. Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion, in via sperimentale, è consentito l'utilizzo della pastura e del bigattino, sia come esca che come pastura, nel rispetto dei termini temporali e dei quantitativi massimi sotto indicati:

- a) periodo di utilizzo: dal 16 giugno all'ultima domenica di settembre;
- b) quantitativi massimi: 0,5 kg di bigattini + 1 kg di pastura (escluso il bigattino) per pescatore;
- c) ulteriori prescrizioni: divieto di utilizzo del bigattino e della pastura in occasione di gare, raduni e manifestazioni di pesca alla trota.

Tali disposizioni, ai fini del loro mantenimento, sono soggette a valutazione periodica della compatibilità ambientale e dell'interesse pubblico rivestito.

8. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "principali" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 2 kg di pastura.

9. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque della zona B classificate "secondarie" ai sensi dell'articolo 2 può detenere sul luogo di pesca e usare, per giornata, non più di 0,5 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pastura, salvo quanto disposto al successivo comma.

10. Il pescatore dilettante e sportivo nelle acque secondarie della zona B di cui all'articolo 11, comma 1 lettera b, può detenere sul luogo di pesca o nel natante e usare, per giornata, non più di 1 kg di larve di mosca carnaria (bigattini) e di 1 kg di pastura.

11. In deroga ai limiti di cui ai commi 8, 9 e 10 è consentito l'uso di un quantitativo maggiore di pastura in occasione di gare o manifestazioni di pesca, previa autorizzazione da parte del Settore faunistico ambientale.

12. I limiti di quantità di pastura, escluso il bigattino, di cui ai commi 7, 8, 9 e 10 si riferiscono alla pastura asciutta; per la pastura bagnata pronta all'uso vanno invece considerati valori doppi rispetto a quanto sopra stabilito.

13. Nei tratti di corso d'acqua della zona B, durante il periodo in cui vengono effettuate semine di salmonidi adulti, incluse quelle per lo svolgimento di eventuali gare, manifestazioni di pesca sportiva, è vietato l'utilizzo del bigattino e di ogni forma di pasturazione.

14. E' vietata ogni forma di pasturazione con prodotti artificiali, con il sangue, con interiora di animali e con qualsiasi sostanza atta a stordire i pesci.

15. Dal 15 maggio al 30 giugno sono vietati la detenzione sul luogo di pesca e l'uso del mais e delle "boilles", salvo che durante le competizioni nei tratti adibiti a gare o manifestazioni di pesca e comunque previa autorizzazione da parte del Settore faunistico ambientale.

16. E' vietato abbandonare esche, pesce o rifiuti di ogni genere a terra, lungo i corsi o gli specchi d'acqua e nelle loro adiacenze, o scaricare qualsiasi tipo di rifiuto nei corsi d'acqua.

17. E' altresì vietata l'introduzione nelle acque pubbliche interne di qualunque specie ittica adibita all'uso come esca ai sensi del comma 5.

18. Il Settore faunistico ambientale, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico, può stabilire ulteriori limitazioni all'uso di esche e pasture, per periodi e località determinati, anche su richiesta del concessionario.

TITOLO III
ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA A

Articolo 10

Pesca dilettantistico-sportiva in zona A

L'esercizio della pesca in zona A (interamente in concessione all'A.P.P.V. è normato da specifico regolamento approvato annualmente dalla Provincia (ved. pagg. 34-37) che prevede ulteriori restrizioni rispetto a quanto stabilito in questo articolo.

1. Il pescatore dilettante-sportivo, munito di licenza di tipo B in corso di validità o dell'autorizzazione di pesca rilasciata ai sensi dell'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, può esercitare la pesca in zona A (zona salmonicola) esclusivamente con una sola canna da pesca, salvo quanto previsto al successivo comma, con o senza mulinello, munita di:

- a) un solo amo che deve terminare con una sola punta;
- b) un'esca artificiale munita di non più di due ami ciascuno terminante con non più di tre punte, purché facenti parte di un'unica esca. Tale prescrizione è prevista anche per l'uso del pesce morto come esca;
- c) una moschera con un massimo di tre ami, esclusivamente a galla;
- d) una camolera con un massimo di due ami, esclusivamente nel fiume Adige, dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all'ultimo lunedì di settembre;
- e) una coda di topo con una sola mosca artificiale. Dal 16 aprile alla domenica immediatamente precedente all'ultimo lunedì di settembre, esclusivamente nel fiume Adige, è consentito l'uso di una coda di topo provvista di due mosche artificiali.

2. E' consentito l'uso di un massimo di due canne per la pesca notturna dell'anguilla di cui all'articolo 3, comma 2.

3. L'esercizio della pesca in zona A è vietato dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo, salvo quanto previsto ai successivi commi 4 e 5 e al comma 8 dell'articolo 23.

4. In considerazione delle peculiari caratteristiche idrologiche possedute e al fine di consentire un'uniforme coltivazione delle acque con le Province di Bolzano e Trento, l'apertura alla pesca nel fiume Adige è anticipata alla prima domenica di febbraio, salvo quanto disposto al successivo comma 6.

5. Per le motivazioni di cui all'articolo 14, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 e di cui al precedente comma 4, la chiusura della pesca nel tratto di fiume Adige appartenente alla zona A può essere posticipata annualmente al 31 ottobre con provvedimento del Settore faunistico ambientale, sentito il concessionario. Dall'ultimo lunedì di settembre al 31 ottobre la pesca è consentita esclusivamente al temolo con le modalità sotto indicate:

- a) con una sola mosca secca di tipo galleggiante;
- b) con amo senza ardiglione o con ardiglione schiacciato;

- c) numero di catture giornaliere ai sensi dell'articolo 15.

Ulteriori limitazioni possono essere stabilite dal Settore faunistico ambientale sentito il concessionario.

6. Il Settore faunistico ambientale può posticipare l'apertura della pesca e/o anticiparne la chiusura anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, anche su richiesta del concessionario.

7. L'esercizio della pesca nelle acque della zona A, ad esclusione del fiume Adige, è vietato nelle giornate feriali di martedì e venerdì. Nel fiume Adige la pesca è consentita tutti i giorni della settimana. Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario, può disporre variazioni ai divieti di cui al presente comma, anche limitatamente a singoli corsi d'acqua o tratti di essi, purché queste non comportino un aumento del numero delle giornate consentite al pescatore per esercitare la propria attività durante settimana.

8. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca con gli attrezzi e le modalità stabiliti per il pescatore dilettante-sportivo.

9. E' vietato l'esercizio della pesca da natante, anche se ancorato.

10. Nel tratto di fiume Adige compreso tra il confine con la provincia di Trento e il ponte della Sega di Cavaion, dalla prima domenica di febbraio al 31 marzo, è vietato entrare in acqua per esercitare la pesca e/o per compiere spostamenti di qualunque tipo in alveo salvo quanto disposto dal successivo comma.

11. Dal primo marzo al 31 marzo, nel tratto di fiume Adige di cui al comma 10, è consentito l'attraversamento purché questo avvenga solo sui raschi e non in atteggiamento di pesca.

12. Il pescatore dilettante-sportivo per esercitare la pesca in zona A deve essere in possesso del tesserino regionale di cui all'articolo 9, comma 2, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, sostituito dalla tessera-permesso di appartenenza all'eventuale associazione concessionaria, sul quale deve annotare preventivamente la giornata e la zona di pesca prescelta e, immediatamente dopo ogni cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi (luccio) e comunque prima di riprendere l'esercizio della pesca, ogni capo trattenuto.

13. Il pescatore che deposita i pesci catturati deve cerchiare la sigla relativa ai singoli capi annotati sulla tessera-permesso.

TITOLO IV
ESERCIZIO DELLA PESCA IN ZONA B

Articolo 11

Pesca dilettantistico-sportiva in zona B

1. La pesca dilettantistico-sportiva nella zona B (zona ciprinicola) di cui all'articolo 1 è consentita esclusivamente con i mezzi e nei modi sotto indicati:

- a) massimo tre canne con o senza mulinello munite ciascuna di una lenza con non più di tre ami o di tre ancorette o di un'esca artificiale dotata anch'esca di non più di tre ami o di tre ancorette. E' vietato

l'uso della lenza a mano. Ogni pescatore non può occupare uno spazio complessivo superiore a 20 m;

- b) bilancino di lato non superiore a 1,5 m e con maglia non inferiore a 20 mm, montato su palo di manovra di lunghezza non superiore a 10 m. Il palo di manovra può essere appoggiato alla coscia o al terreno; in quest'ultimo caso può essere provvisto di appendici antislittamento, ma non può essere fissato in modo permanente con tiranti laterali in quanto costituirebbe posto fisso di pesca. L'attrezzo deve essere utilizzato solo dalla riva a piede asciutto, esclusivamente nelle acque sotto indicate, laddove la larghezza dell'alveo bagnato è superiore a 5 m. L'attrezzo non può essere abbinato né usato da opposte rive; la distanza tra due bilancini contigui non può essere inferiore a 30 m, distanza questa che può essere ridotta fino a 10 m durante lo svolgimento di gare o raduni di pesca. E' sempre vietato il sistema a teleferica. E' vietato l'uso del bilancino quando, con la rete adagiata sul letto del corso d'acqua, gli archi fuoriescono dal pelo dell'acqua: il divieto si applica quando le sopraccitate condizioni si manifestano su un tratto complessivo di 100 di lunghezza a monte e a valle del luogo di pesca. L'attrezzo a rete bagnata non deve avere una sacca superiore a 40 cm. L'uso del bilancino è vietato dal primo maggio al 30 giugno. Il suo utilizzo è consentito nei seguenti corsi d'acqua secondo quanto stabilito all'articolo 5 del presente regolamento:

- 1) in tutte le acque principali di cui all'articolo 2, comma 4;
- 2) nelle seguenti acque secondarie:
 - torrente Alpone: dall'immissione del torrente Tramigna alla foce nell'Adige;
 - fiume Tione: dalla chiusa di Fagnano in comune di Trevenzuolo al ponte della S.S. n. 10 in comune di Sorgà;
 - fiume Tartaro: dal ponte di Isolalta nel comune di Vigasio al ponte della S.S. n. 10 in comune di Nogara;
 - scolo Frescà (Frascà): dal ponte della strada che collega Macaccari alla S.S. n. 12 in comune di Gazzo Veronese alla confluenza nel fiume Tartaro Vecchio;
 - fiume Menago: dal ponte di Villafontana al ponte della S.S. n. 10 in comune di Cerea;
 - fossa Nuova Superiore (comune di Bovolone);
 - Scolone Generale;
 - fossa Boldiere-Canossa: dal ponte di San Pietro in Morubio all'immissione nel fiume Menago;
 - fosso Nuovo Superiore (comune di Casaleone);
 - canale e naviglio Bussè: dal ponte della strada che collega Oppeano a Pezzatonega al ponte Fior di Rosa in Legnago;
 - fosso Storto: dal ponte in corrispondenza dell'incrocio di via Fornaci Tomba e via Olmo in loc. Tombazosana in comune di

Ronco all'Adige alla confluenza nel canale Bussè;

- scolo Nichesola: dal ponte presso Angiari alla confluenza nel naviglio Bussè;
- scolo Focchiara: dal ponte presso Aselogna in comune di Casaleone all'immissione nel naviglio Bussè;
- fosso Anson: dal ponte della ferrovia allo sbocco nel fiume Fratta nei comuni di Pressana e Minerbe;
- Fibbietto e fossa Serega: dall'origine in comune di Belfiore alla loc. Ponte Rotto in comune di Minerbe;
- fossa Lunga (comune di Belfiore);
- fossa Masera Sud: dall'immissione della fossa Lunga presso il ponte sulla strada che collega la Guglia di Arcole con Belfiore alla confluenza nel collettore Zerpano presso la chiavica di Zerpa in comune di Belfiore;
- collettore Zerpano (Cao Can e Zibbio);
- scolo Fortezza (comune di Legnago);
- cavo Molinella (comune di Gazzo Veronese).

2. Il Settore faunistico ambientale può limitare o vietare l'uso del bilancino su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza. *L'uso del bilancino è vietato nei seguenti tratti di corso d'acqua in concessione alla F.I.P.S.A.S. (decreto dell'Amministrazione provinciale 7 aprile 1999, n. 16):*

- **fiume Mincio:** a valle del ponte della linea ferroviaria Milano-Venezia a Peschiera del Garda per tutto il tratto in provincia di Verona;
- **fiume Menago:** dal ponte sito in località San Pierino in comune di Bovolone fino a 2 km a monte del molino sulla strada Villafontana - Isola della Scala;
- **fiume Menago:** località Cerea, dal ponte della ferrovia a monte fino al Molino Storaci per circa 5 km;
- **fiume Menago:** dal ponte Pietra sulla strada Cerea-Bergantino, tra C. Badani e C. Negri a valle fino alla chiusa sotto Santa Teresa in Valle in comune di Cerea;
- **Scolone Generale:** dal Molino di San Zenò in comune di Cerea al ponte di Asparetto;
- **Cavo Nuovo:** dalla strada che da Casaleone porta in località Boccare fino alla strada comunale che collega Sustinzenza a Castellazzo per circa 2,5 km;
- **fiume Tione:** dal Molino di Sopra in località Pontepossero di Sorgà al ponte della S.S. n. 10 a Bonferraro di Sorgà;
- **fiume Tartaro Nuovo:** dalla S.S. Gazzo-Villimpenta alla congiunzione con il fiume Tartaro Vecchio per una lunghezza di circa 4 km;
- **canale Bussè:** l'uso del bilancino nel tratto in concessione è consentito dal ponte "Bar Alba" a valle fino al ponte Fior di Rosa sulla S.S. Legnago-Cerea in comune di Legnago;
- **dugale Terrazzo:** da Canove fino ai confini della provincia di Padova per un tratto di circa 3,5 km nel comune di Terrazzo.

L'uso del bilancino è altresì vietato nella Fossa Maestra o Canale Emissario nel tratto esteso da Bastion San Michele al "Ponte Rosso" dove vige il diritto esclusivo di pesca (decreto dell'Amministrazione provinciale 4 marzo 1999, n. 10).

3. L'uso del natante durante l'esercizio della pesca dilettantistico-sportiva è consentito esclusivamente nelle acque principali di cui all'articolo 2, comma 4, del presente regolamento, nonché nei bacini lacustri, esclusivamente con i mezzi e nei modi di cui al comma 1, lettera a). Il Settore faunistico ambientale, anche su richiesta del concessionario, può stabilire eventuali ulteriori limitazioni all'uso del natante per periodi e località determinati, per ragioni di tutela e salvaguardia del patrimonio ittico e dell'attività di pesca.

4. Durante l'azione di pesca da natante è vietata la traina della lenza con l'ausilio del motore.

5. E' vietato l'esercizio della pesca a distanza inferiore a 20 m dagli attrezzi professionali di pesca opportunamente segnalati.

6. Il Settore faunistico ambientale può stabilire l'obbligo del possesso e compilazione della tessera-permesso, da parte del pescatore dilettante-sportivo, anche per le acque della zona B, anche limitatamente a singoli corpi idrici o tratti di essi, con le modalità di cui all'articolo 10, commi 12 e 13.

Articolo 12 Pesca professionale

1. Il pescatore di professione, munito di licenza di tipo A, può esercitare la pesca unicamente nelle acque della zona B di cui all'articolo 2, esclusivamente con i mezzi e nei modi sotto indicati:

A) acque principali:

- a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
- b) tremaglio: maglia minima di 32 mm, altezza massima di 1,2 m, lunghezza massima di 24 m e comunque non più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua nel quale la rete viene utilizzata. E' vietato il suo utilizzo come rete di circuizione. La rete deve essere salpata da un solo lato mentre l'altro deve essere fissato a terra sul fondo. Il suo uso è vietato dal 15 maggio al 30 giugno. Tra due reti deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- c) bilancia: maglia minima di 40 mm, lato massimo o diametro massimo della rete di 4 m. La distanza tra due bilance non può essere inferiore a 50 m. Il suo uso è limitato al fiume Adige e al Canal Bianco; divieto d'uso dal primo maggio al 31 luglio;
- d) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- e) bertovello con ali o cogolo: diametro massimo della bocca di 1,5 m, apertura complessiva delle due ali non superiore alla metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua, maglia minima della rete nelle ali e nella bocca non inferiore a 28 mm, maglia minima della rete nella coda di 20

mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;

- f) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
 - g) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;
 - h) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm, lunghezza massima di 1 m; distanza tra i vimini o le corde metalliche non inferiore a 5 mm. Tra due attrezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
- B) acque secondarie:
- a) gli attrezzi per la pesca dilettantistico-sportiva di cui all'articolo 11 con le modalità e limitazioni ivi indicate;
 - b) bertovello: diametro massimo della bocca di 60 cm e maglia minima di 20 mm. Tra due bertovelli deve intercorrere una distanza minima di 10 m;
 - c) negossa (vangaiola): apertura massima della bocca di 1,5 m, maglia minima di 20 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
 - d) negossa per "saltarei" (crostacei palemonidi): apertura massima della bocca di 1,2 m, maglia minima di 8 mm. L'attrezzo deve essere manovrato a mano da una sola persona; il postaoro o battente deve essere di legno. Divieto d'uso dal primo marzo al 30 novembre;
 - e) cunella senza rabbio: altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
 - f) cunella con rabbio o "tombarola": altezza massima della bocca di 40 cm, larghezza massima della bocca di 1,2 m, lunghezza della sacca di 1 m, maglia minima di 14 mm. Divieto d'uso dal 15 maggio al 30 giugno;
 - g) nassa: apertura massima della bocca di 70 cm; distanza tra i vimini o le corde metalliche non inferiore a 5 mm. Tra due attrezzi deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

2. E' sempre vietato l'uso a strascico di qualunque tipo di rete.

3. Gli attrezzi da pesca non devono occupare più della metà della larghezza dell'alveo bagnato del corso d'acqua.

E fatto divieto di collocare reti o apparecchi fissi o mobili di pesca attraverso fiumi, torrenti, canali ed altri corsi o bacini di acque dolci o salse, occupando più della metà del bacino. I corsi di acqua di larghezza inferiore a due metri dovranno lasciarsi liberi per un tratto di larghezza non inferiore ad un metro (art. 7 regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1604).

4. Tra gli attrezzi di pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere b, d, e ed h e lettera B, lettere b e g, anche se diversi tra loro, deve intercorrere una distanza minima di 10 m.

5. L'utilizzo di impianti fissi di pesca deve essere autorizzato dagli Organi competenti.

6. Tutti gli attrezzi fissi per la pesca professionale che vengono usati in immersione temporanea o prolungata devono essere muniti di apposito contrassegno definito dalla Provincia, consistente in una targhetta o in un galleggiante in materiale non ossidabile, resistente agli agenti atmosferici, applicato saldamente alla corda o alla rete, in un punto facilmente controllabile. Il contrassegno deve contenere il numero di identificazione del pescatore come desunto dagli elenchi di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250.

7. Sono esclusi dall'obbligo di cui al comma 6 gli attrezzi da pesca di cui al comma 1, lettera A, lettere f e g e lettera B, lettere c, d, e ed f.

8. Per la sola cattura del siluro il Servizio tutela faunistico ambientale può autorizzare per tempi e località determinati l'uso di attrezzi non previsti al comma 1.

9. Il Settore faunistico ambientale può limitare o vietare l'esercizio della pesca professionale su richiesta del concessionario o del titolare di diritto esclusivo di pesca per i tratti di propria competenza.

3. Nelle acque della zona A è vietata in ogni tempo e luogo la cattura del gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

4. Nelle acque della zona B è consentita la cattura del gambero senza limitazioni di taglia e quantità purché non appartenente alla specie di cui al precedente comma, con i mezzi e nei modi indicati all'articolo 9, comma 3.

5. I pesci catturati di misura inferiore a quella consentita devono essere immediatamente reimmessi in acqua procedendo al taglio della lenza, fatta eccezione in caso di utilizzo di esche artificiali che devono sempre essere rimosse, in tutti i casi in cui la slamatura comporti un pericolo per la sopravvivenza dell'esemplare catturato.

6. Il Settore faunistico ambientale per esigenze di tutela e di salvaguardia del patrimonio ittico e di mantenimento degli equilibri naturali degli ecosistemi acquatici, e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio, può disporre variazioni delle misure minime di cattura di cui al comma 1, nonché integrare l'elenco con altre specie ittiche, anche limitatamente a singoli corpi idrici e a periodi limitati.

TITOLO V

NORME DI TUTELA E SALVAGUARDIA DELLA FAUNA ITTICA

Articolo 13

Lunghezze minime di cattura

1. Le lunghezze minime che gli animali acquatici devono aver raggiunto perché ne sia consentita la pesca, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi sono le seguenti:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*)23 cm
nella zona A la taglia della trota fario (così come delle trota iridea) è fissata a 25 cm (determinazione del dirigente del Settore faunistico ambientale n. 85/10 del 12 gennaio 2010);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e suoi ibridi con la trota fario40 cm
- temolo (*Thymallus thymallus*)35 cm
- alosa o cheppia (*Alosa fallax*)30 cm
- luccio (*Esox lucius*) 50 cm
- pesce persico (*Perca fluviatilis*)20 cm
- tinca (*Tinca tinca*)25 cm
- carpa (*Cyprinus carpio*)30 cm
- barbo (*Barbus plebejus*)20 cm
- cavedano (*Leuciscus cephalus*)20 cm
- savetta (*Chondrostoma soetta*)20 cm
- pigo (*Rutilus pigus*)25 cm
- anguilla (*Anguilla anguilla*)40 cm

Per tutte le altre specie ittiche non è prevista alcuna misura minima di cattura, salvo quanto previsto al comma 6.

2. Le lunghezze minime totali dei pesci sono misurate dall'apice del muso all'estremità della pinna caudale.

Articolo 14

Periodi di proibizione della pesca

1. La pesca e la detenzione degli animali acquatici sotto menzionati è vietata nei seguenti periodi:

- trota fario (*Salmo trutta trutta*), trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*) e ibridi tra le due specie: dall'ultimo lunedì di settembre al primo sabato di marzo; nel fiume Adige dall'ultimo lunedì di settembre al sabato immediatamente precedente la prima domenica di febbraio;
- temolo (*Thymallus thymallus*): dall'ultimo lunedì di settembre al 15 aprile, salvo quanto previsto all'articolo 10 comma 5 del presente regolamento;
- sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*): dal primo maggio al 31 maggio;
- alosa o cheppia (*Alosa fallax*): dal 15 aprile al 30 giugno;
- luccio (*Esox lucius*): dal primo gennaio al 31 marzo;
- tinca (*Tinca tinca*): dal 15 maggio al 30 giugno;
- carpa (*Cyprinus carpio*): dal 15 maggio al 30 giugno;
- barbo (*Barbus plebejus*): dal primo maggio al 15 giugno;
- pigo (*Rutilus pigus*): dal 15 aprile al 15 giugno;
- savetta (*Chondrostoma soetta*): dal 15 aprile al 15 giugno;
- pesce persico (*Perca fluviatilis*): dal primo aprile al 31 maggio;
- crostaceo palemonide ("saltarel"): dal primo marzo al 30 novembre.

2. La pesca e la detenzione delle seguenti specie è sempre vietata:

- barbo canino (*Barbus meridionalis*);
- lasca (*Chondrostoma genei*);
- scazzone (*Cottus gobio*);
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);

- storione (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- storione ladano (*Huso huso*);
- lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).

3. I periodi di proibizione delle specie ittiche iniziano alle ore 0 del primo giorno e terminano alle ore 24 dell'ultimo giorno.

4. Relativamente alla specie "storione", fermi restando gli obblighi di cui al comma 2, il pescatore ha altresì l'obbligo di informare immediatamente la Provincia della cattura effettuata.

5. Il Settore faunistico ambientale, per esigenze di tutela del patrimonio ittico e di mantenimento degli equilibri naturali degli ecosistemi acquatici, e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti, può disporre variazioni dei periodi di divieto di cui al primo comma, nonché integrare gli elenchi di cui ai commi 1 e 2 con nuove specie ittiche, anche limitatamente a singoli corpi idrici.

Articolo 15 Limitazioni del catturato

1. Il pescatore sportivo-dilettante non può catturare e trattenere più di 5 kg complessivi di pesce indipendentemente dalle singole specie e dalla zona di cattura. Si può derogare al limite complessivo di peso sopra indicato nel solo caso che detto limite sia superato con l'ultimo esemplare catturato.

2. La limitazione di cui al precedente comma non si applica per le specie lucioperca, siluro, pesce gatto africano (*Clarias spp.*), pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*), gambero americano (*Orconectes limosus*) e gambero della Louisiana (*Procambarus clarki*), le cui catture inoltre non devono mai essere accompagnate dal rilascio. Il Settore faunistico ambientale può disporre con proprio provvedimento il divieto di rilascio di altre specie ittiche alloctone o di fauna acquatica anche limitatamente a singoli corsi d'acqua.

3. E' fatta deroga ai limiti di cui ai commi 1, 4 e 5 in occasione di gare o manifestazioni di pesca autorizzate ai sensi dell'articolo 21.

4. Fermo restando il limite di cui al comma 1, il pescatore sportivo-dilettante può catturare giornalmente nelle acque della provincia fino ad un massimo di cinque capi tra salmonidi e timallidi, di cui non più di tre capi di temolo, e di tre capi di esocidi (luccio), salvo quanto previsto al successivo comma 5.

5. Fermo restando quanto previsto al comma 4 il pescatore può catturare giornalmente un solo capo di trota marmorata o di ibrido tra trota marmorata e trota fario (*particolari limitazioni sono previste nelle zone trofeo e no-kill dell'Adige*).

6. Nel caso di cattura di salmonidi, timallidi ed esocidi sottomisura, anche in occasione di gare, manifestazioni e raduni di pesca, il pescatore è tenuto a tagliare la lenza senza strappare, qualora il medesimo sia innescata con esche naturali. Il taglio della lenza o la

slamatura deve avvenire possibilmente senza toccare il pesce con le mani.

7. Il pescatore professionista può catturare giornalmente non più di 5 kg di crostacei palemonidi ("saltarei").

8. Il Settore faunistico ambientale per esigenze di tutela del patrimonio ittico e tenuto conto delle molteplici tipologie ambientali presenti sul territorio può adottare provvedimenti più restrittivi in ordine alla quantità di esemplari catturabili anche relativamente a specie ittiche non contemplate nel presente articolo.

Articolo 16 Semine ittiche

1. Le specie, le taglie e i relativi quantitativi di materiale ittico oggetto di immissione nei singoli tratti delle acque pubbliche interne, ad esclusione di quelle autorizzate ai sensi dei successivi articoli 17, 18 e 20, sono stabiliti dalla Carta ittica.

2. La Provincia può disporre la reintroduzione di specie di fauna acquatica dopo aver acquisito le opportune informazioni tecnico-scientifiche sulla fattibilità dell'intervento.

3. Tutte le immissioni e le reimmissioni di fauna acquatica devono essere autorizzate dalla Provincia.

4. Non rientrano tra le reimmissioni di cui al precedente comma 3. il rilascio dei pesci effettuato nell'ambito dell'attività di pesca di tipo no-kill.

5. E' vietato immettere nelle acque pubbliche, senza l'autorizzazione della Provincia, esemplari di fauna ittica provenienti da impianti di piscicoltura di cui agli articoli 17 e 18, o catturati in altri corpi idrici o nei bacini di pesca sportiva di cui all'articolo 20.

6. I piani annuali di ripopolamento di ciascuna concessione di pesca vengono approvati dal Settore faunistico ambientale. I piani di cui sopra devono contenere il tipo di specie, il numero e la taglia del materiale ittico oggetto di immissione, nonché i corsi d'acqua e le zone interessate.

7. L'esecuzione dei piani di ripopolamento è obbligatoria; eventuali deroghe ed integrazioni dei piani di ripopolamento verranno consentiti solo per comprovati motivi di carattere tecnico-scientifico.

8. Sono esclusi dagli obblighi di cui ai commi 6 e 7 le concessioni di pesca sportiva regolamentate da specifico disciplinare che già prevede il tipo e i quantitativi del materiale ittico oggetto di semina annuale.

9. Durante il periodo di sperimentazione e nel tratto di fiume Adige di cui all'articolo 9, comma 7, è vietata l'immissione di salmonidi.

10. Lo stato sanitario dell'allevamento e del materiale ittico da immettere nelle acque pubbliche, e in quelle comunicanti con le acque pubbliche, deve essere certificato dall'autorità sanitaria competente per territorio, nel rispetto di quanto previsto dalle normative vigenti.

TITOLO VI
ATTIVITA' DI ACQUACOLTURA E PISCICOLTURA

Articolo 17

Concessioni a scopo di acquacoltura e di piscicoltura

1. Le istanze di richiesta di concessione per gli scopi previsti dall'articolo 22 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
- c) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
- d) certificato d'analisi dell'acqua rilasciato da un laboratorio autorizzato che ne evidenzia l'idoneità all'attività di acquacoltura. Il Settore faunistico ambientale si riserva comunque di far eseguire le analisi in qualsiasi momento anche per la determinazione di singoli parametri chimico, fisici e/o microbiologici;
- e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- f) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua;
- g) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente;
- h) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;
- i) copia del certificato di destinazione urbanistica dei terreni interessati dall'impianto (in alternativa autodichiarazione che la destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di acquacoltura e piscicoltura)
- j) dichiarazione c.d. antimafia;
- k) dichiarazione attestante:
 - l'assenza di scariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
- l) eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni.

2. La durata della concessione è di dieci (10) anni con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata alla Provincia entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza.

3. La concessione viene rilasciata dalla Provincia previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca della concessione.

5. Qualora siano interessati corsi d'acqua fluenti in sedime idrico del demanio dovranno essere rispettate le norme di polizia idraulica di cui ai regi decreti 8

maggio 1904, n. 368, 25 luglio 1904, n. 523, 11 dicembre 1933, n. 1775 e successive modifiche di legge.

6. E' consentito l'allevamento delle specie di fauna acquatica autoctone di cui all'allegato A, nonché delle seguenti specie ittiche alloctone:

- trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*);
- salmone (*Oncorhynchus spp.*, *Salmo salar*);
- persico trota (*Micropterus salmoides*);
- persico sole (*Lepomis gibbosus*);
- carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idellus*);
- carpa argento e carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys spp.*);
- storione, tutte le specie (*Acipenser spp.*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*);
- persico spigola o Striped bass (*Morone saxatilis* x *Morone crysops*).

7. Oltre alle specie di cui al comma 6 è consentita la sola stabulazione delle seguenti specie ittiche alloctone, fermo restando che questa venga effettuata in vasche provviste di idonee griglie o di altri dispositivi atti ad impedire fughe accidentali di pesci dall'impianto alle acque pubbliche:

- carassio (*Carassius carassius*);
- carassio dorato (*Carassius auratus*);
- pseudorasbora (*Pseudorasbora parva*);
- rodeo amaro (*Rhodeus sericeus*);
- gambusia (*Gambusia holbrooki*);
- pesce gatto africano (*Clarias spp.*);
- pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*).

8. Eventuali integrazioni o restrizioni degli elenchi di cui ai commi 6 e 7 sono stabilite dal Settore faunistico ambientale in relazione alla tipologia della specie e alla natura dell'impianto e del reticolo idrografico circostante.

9. E' vietata l'introduzione nell'impianto di piscicoltura di specie ittiche alloctone non indicate ai commi 6 e 7 senza aver ottenuto il necessario consenso da parte del Settore faunistico ambientale.

10. La Provincia può effettuare in ogni momento sopralluoghi agli impianti di acquacoltura al fine di verificare il possesso dei requisiti di cui ai commi 1, 6, 7 e 8.

11. Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano agli incubatoi gestiti dalle associazioni concessionarie di pescatori e finalizzati alla produzione di specie ittiche autoctone da adibire al ripopolamento dei corsi d'acqua.

Articolo 18

Piscicoltura in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati

1. Le istanze di richiesta di autorizzazione all'esercizio della piscicoltura nelle zone adibite a risaia e su terreni temporaneamente allagati devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;

- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività, nel quale vengano individuati i terreni che verranno allagati, i canali secondari di derivazione e di scolo e il punto di prelievo e di restituzione dell'acqua;
- c) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua a fini di acquacoltura;
- d) i nominativi delle persone addette alla piscicoltura;
- e) elenco delle specie ittiche oggetto di allevamento;
- f) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del richiedente del fondo, ove diverso dal richiedente.

2. Il Settore faunistico ambientale può imporre ai richiedenti dell'autorizzazione di cui sopra l'analisi fisico/chimiche e microbiologiche dell'acqua del bacino.

3. L'autorizzazione ha validità sino al 31 dicembre dell'anno di rilascio.

4. L'autorizzazione viene rilasciata previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

5. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

6. Le persone indicate nell'autorizzazione possono recuperare il pesce esclusivamente nel bacino formato dall'allagamento del terreno, nella risaia e nei relativi canali secondari interni di derivazione e di scolo. Sono esclusi dal recupero i corsi d'acqua pubblici laterali alla risaia dai quali viene derivata, o nei quali confluisce, l'acqua utilizzata per l'allevamento ittico.

7. Nelle piscicoltura in zone di risaia o su terreni temporaneamente allagati è consentita l'introduzione delle seguenti specie ittiche:

- carpa (*Cyprinus carpio*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- luccio (*Esox lucius*);
- pesce persico (*Perca fluviatilis*);
- persico sole (*Lepomis gibbosus*);
- persico trota (*Micropterus salmoides*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*).

8. Il Settore faunistico ambientale può disporre l'integrazione o la restrizione dell'elenco di cui al comma 7 in relazione alla tipologia della specie e alla natura dell'impianto e/o del reticolo idrografico circostante.

9. Per esercitare il trasporto e il commercio delle specie sottomisura ai sensi dell'articolo 13 comma 1 è necessario che detto materiale ittico sia accompagnato da un certificato rilasciato dalla Provincia, dal quale risultino gli estremi dell'autorizzazione, la località di provenienza, la quantità divisa per specie, per destinazione e per utilizzo (consumo o ripopolamento).

Articolo 19

Disposizioni per gli impianti di acquacoltura

1. Negli impianti di acquacoltura di cui agli articoli 17 e 18 non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 13, 14 e 15 relativamente alle misure, al numero e ai periodi di cattura.

2. I titolari di concessioni rilasciate ai sensi del presente regolamento devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di tabelle conformi alla direttive regionali, nei luoghi indicati nelle relative autorizzazioni, nonché a chiudere, con griglie fisse su manufatto murario i punti di entrata e di uscita delle acque utilizzate.

3. Gravi e/o reiterate violazioni agli obblighi e prescrizioni contenute negli articoli 17 e 18 e nell'autorizzazione possono comportare, dapprima la sospensione temporanea dell'autorizzazione, e successivamente la revoca della stessa.

TITOLO VII ATTIVITA' VARIE

Articolo 20

Pesca sportiva e dilettantistica riservata all'interno di proprietà private

1. Le istanze di richiesta di autorizzazione per la gestione di impianti di "pesca sportiva a pagamento" e "riserva di pesca" all'interno di aree di proprietà privata ai sensi dell'articolo 29 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 devono essere prodotte in bollo alla Provincia, corredate dalla seguente documentazione:

- a) dati identificativi del richiedente;
- b) idoneo elaborato planimetrico-cartografico relativo all'area di attività;
- c) relazione tecnica-illustrativa dell'impianto e delle modalità di prelievo e restituzione dell'acqua;
- d) certificato d'analisi dell'acqua rilasciato da un laboratorio autorizzato che ne evidenzia l'idoneità all'attività di acquacoltura. Il Settore faunistico ambientale si riserva comunque di far eseguire le analisi in qualsiasi momento anche per la determinazioni di singoli parametri chimico, fisici e/o microbiologici;
- e) elenco delle specie ittiche oggetto dell'attività;
- f) regolamento interno della pesca;
- g) copia dell'autorizzazione o copia della domanda inoltrata all'Ente competente per ottenere l'autorizzazione all'utilizzo dell'acqua;
- h) copia dell'autorizzazione allo scarico delle acque reflue rilasciata dall'Ente competente;
- i) copia dell'atto di proprietà o consenso scritto del proprietario del fondo, ove diverso dal richiedente;
- j) dichiarazione c.d. antimafia;
- k) dichiarazione attestante:
 - l'assenza di discariche entro il bacino e nelle immediate vicinanze;
 - l'assenza di attività estrattive in atto all'interno del bacino anche se marginale allo stesso;

- l'assenza di immissioni di acque luride e bianche provenienti da scarichi civili, agricoli, zootecnici e industriali;
- l'adozione di idonee misure di sicurezza atte ad evitare pericoli per il pubblico;

l) attestazione relativa all'impegno prima dell'attivazione dell'impianto alla sottoscrizione di idonea assicurazione a copertura della responsabilità civile verso terzi;

- m) eventuali autorizzazioni da parte degli Enti competenti in materia in caso di costruzione di manufatti e/o di escavazioni;
- n) copia del certificato di destinazione urbanistica dei terreni interessati dall'impianto (in alternativa autodichiarazione che la destinazione urbanistica è compatibile con l'attività di pesca sportiva).

2. La durata dell'autorizzazione è di cinque (5) anni con possibilità di successivi rinnovi a favore del beneficiario. La richiesta di rinnovo deve essere inoltrata alla Provincia entro sessanta (60) giorni dalla data di scadenza.

3. L'autorizzazione viene rilasciata dalla Provincia previo accertamento e verifica del possesso di tutti i requisiti di cui al comma 1.

4. Ogni eventuale variazione dei requisiti di cui sopra deve essere tempestivamente comunicata alla Provincia e agli Enti competenti. La mancata comunicazione può comportare la sospensione o la revoca dell'autorizzazione.

5. Per il rilascio dell'autorizzazione alla gestione di impianti di "riserva di pesca" non è prevista l'obbligatorietà di cui al comma 1 lettera l.

6. Negli impianti di pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private è consentita l'immissione delle specie autoctone di cui all'allegato A, nonché delle seguenti specie ittiche alloctone:

- trota iridea (*Oncorhynchus mykiss*);
- salmone (*Oncorhynchus spp.*, *Salmo salar*);
- salmerino di fontana (*Salvelinus fontinalis*);
- persico trota (*Micropterus salmoides*);
- persico sole (*Lepomis gibbosus*);
- carpa erbivora o amur (*Ctenopharyngodon idellus*);
- carpa argento e carpa testa grossa (*Hypophthalmichthys spp.*);
- storione, tutte le specie (*Acipenser spp.*);
- pesce gatto (*Ictalurus melas*);
- pesce gatto africano (*Clarias spp.*) e pesce gatto americano (*Ictalurus punctatus*) esclusivamente nei bacini privi di comunicazione con le acque pubbliche. La Provincia può disporre in ogni momento il divieto o la limitazione dell'immissione di tali specie, anche nel caso fosse accertata la possibilità di reperire sul mercato pesce gatto vivo (*Ictalurus melas*) da destinare alle semine.

7. Eventuali integrazioni o restrizioni dell'elenco di cui al precedente comma sono stabilite dal Servizio tutela faunistico ambientale in relazione alla tipologia della specie e alla natura del bacino e/o del reticolo idrografico circostante.

8. Dagli impianti di pesca sportiva di cui al presente articolo non possono essere portate all'esterno ancora in vita le specie alloctone ai sensi dell'articolo 29, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Il titolare dell'impianto è responsabile del rispetto di tale prescrizione ed ha l'obbligo di verificare l'avvenuta soppressione degli esemplari catturati. Il titolare deve inoltre rilasciare al pescatore una ricevuta nella quale vengono indicati le specie e il numero di capi catturati.

9. I titolari di autorizzazioni all'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica all'interno di proprietà private devono provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso, nonché a chiudere con griglie fisse gli eventuali punti di entrata e di uscita delle acque dal bacino.

10. In assenza o nel venir meno di uno o più requisiti richiesti nel presente articolo o per gravi e reiterate violazioni degli obblighi e delle prescrizioni di cui sopra, tra cui anche quelle previste ai commi 6 e 7, l'autorizzazione potrà essere sospesa o revocata in ogni momento.

Articolo 21

Divieto di pesca all'interno di proprietà private

1. L'attività di pesca dilettantistico-sportiva e professionale in specchi d'acqua all'interno di proprietà private, ancorché non riservati alle attività di cui agli articoli 17, 18 e 20 del presente regolamento e all'articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, è consentita con le medesime modalità e restrizioni previste per le acque demaniali dalla sopraccitata legge regionale e dal presente regolamento.

2. Il titolare o il conduttore del fondo può presentare al Settore faunistico ambientale motivata istanza di istituzione di un apposito divieto di pesca.

3. L'istanza di cui al comma 2 dovrà essere corredata da:

- a) planimetria dell'area interessata con l'indicazione delle particelle catastali interessate;
- b) dichiarazione attestante la proprietà del fondo o copia del contratto di affitto del medesimo.

4. Il Settore faunistico ambientale, verificata la legittimità, provvede ad istituire apposito divieto di pesca.

5. Il proprietario del fondo deve provvedere, a proprie spese, all'installazione di idonee tabelle lungo il perimetro del bacino e nei principali punti di accesso.

Articolo 22

Concessioni per l'esercizio della pesca sportiva e dilettantistica

1. La Provincia può rilasciare concessioni di pesca sportiva ad enti pubblici, associazioni o società di pescatori sportivi e dilettanti, nonché alla Federazione del C.O.N.I.

2. La concessione è assentita di norma per zone omogenee.

3. La durata della concessione e gli obblighi del concessionario sono fissati nel disciplinare di concessione predisposto dalla Provincia.

4. La regolamentazione dell'attività di pesca nelle acque in concessione, proposta dal concessionario, deve essere approvata dalla Provincia.

Articolo 23

Gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva

1. Si definiscono gare di pesca le manifestazioni aventi carattere agonistico organizzate da associazioni affiliate al C.O.N.I. e riservate ai rispettivi soci; si definiscono manifestazioni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, anche a carattere competitivo, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti superiore a cinquanta (50); si definiscono raduni di pesca sportiva le attività aventi finalità ricreativa e di aggregazione sociale, organizzate a livello locale, con un numero di partecipanti inferiore a cinquanta (50).

2. Le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca sportiva possono essere effettuati da associazioni o società di pescatori sportivi, dalle sezioni pesca delle associazioni ricreative e del dopolavoro, nonché dalle Pro Loco purché regolarmente costituite, e dilettanti previa autorizzazione del Settore faunistico ambientale rilasciata a seguito di richiesta prodotta entro il 31 gennaio dell'anno di esecuzione, per quelle organizzate in zona A, ed almeno quindici (15) giorni prima della data programmata, per quelle organizzate in zona B, e comunque nel rispetto di quanto stabilito dalla Carta ittica in ordine ai tratti, tempi e modi.

3. Le istanze di autorizzazione per lo svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A, purché all'interno dei tratti individuati quali campi di gara fissi dalla Provincia, pervenute oltre il 31 gennaio, potranno essere accolte solo a seguito della valutazione della compatibilità con il programma annuale delle gare. Le domande dovranno comunque essere presentate almeno entro sessanta (60) giorni dalla data di svolgimento.

4. L'autorizzazione all'esecuzione delle gare, manifestazioni e raduni di pesca in acque in concessione viene rilasciata dal Settore faunistico ambientale sentito il concessionario.

5. Eventuali deroghe ai limiti temporali di cui al comma 2 sono concesse dalla Provincia solo per validi motivi di ordine tecnico o per variazione della data e/o del luogo della manifestazione.

6. Nella domanda, in carta legale, dovranno essere indicati:

- associazione o ente organizzatori;
- data e tratto interessato;
- specie ittica introdotta e relativa taglia;
- numero presumibile dei partecipanti;
- eventuale tratto di fiume di riserva.

7 I dati relativi ai quantitativi di pesci catturati, divisi per specie, e al numero di partecipanti devono essere trasmessi al Settore faunistico ambientale entro

il 31 dicembre dell'anno di svolgimento della gara, manifestazione o raduno di pesca. I dati di cui sopra, relativi a gare, raduni o manifestazioni di pesca organizzati in acque in concessione devono essere trasmessi al Settore faunistico ambientale dal concessionario nei termini sopraindicati.

8. Le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca sportiva possono essere effettuati esclusivamente nei tratti di fiume e con le modalità stabilite dalla Provincia; nei campi di gara il Settore faunistico ambientale, nel rispetto delle prescrizioni previste dalla Carta ittica, può autorizzare manifestazioni agonistiche anche nei periodi di proibizione della pesca, adottando idonea regolamentazione.

9. Gli organizzatori delle gare, manifestazioni o raduni di pesca in zona A, prima dello svolgimento delle stesse, sono tenuti all'immissione di un quantitativo di trote fario (*Salmo trutta trutta*) o iridea (*Oncorhynchus mykiss*) di taglia minima legale, corrispondente ad almeno 1 kg, fino ad un massimo di 2 kg, per ogni partecipante iscritto. Eventuali deroghe ai limiti in peso di cui sopra possono essere disposte dal Settore faunistico ambientale. Qualità e stato sanitario del materiale ittico devono essere certificati dalla competente autorità.

10. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare la semina ittica di salmonidi, o altre specie, per lo svolgimento di gare, raduni e manifestazioni di pesca sportiva in zona B, dopo aver valutato la fattibilità tecnico-scientifica dell'operazione.

11. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A, anche senza l'obbligo della semina ittica di cui al comma 9, fermo restando che il pesce catturato venga immediatamente liberato e che venga utilizzata esclusivamente la tecnica della pesca a mosca.

12. Gli organizzatori delle gare o delle manifestazioni di pesca sportiva in zona B, laddove è autorizzata l'immissione di trote per ogni partecipante, devono attenersi alle norme stabilite al comma 10.

13. Le operazioni di semina ittica devono essere presenziate da almeno un agente del Corpo di Polizia provinciale o di un agente dell'associazione organizzatrice della manifestazione o, nel caso queste siano effettuate nelle acque in concessione di cui all'articolo 22, da almeno una guardia appartenente alla associazione concessionaria. Il verbale di semina dovrà essere trasmesso al Servizio tutela faunistico ambientale entro i dieci (10) giorni successivi l'immissione del pesce.

14. I tratti dei corsi d'acqua in cui si svolgono le gare, le manifestazioni e i raduni di pesca, denominati "campi gara", vengono chiusi alla libera pesca a partire dalle ore 12 del giorno precedente lo svolgimento delle stesse fino ad un'ora dopo il loro termine.

15. Le gare, manifestazioni e raduni di pesca in zona A sono consentiti a partire dalla domenica successiva all'apertura della pesca.

16. I tratti interessati dalla gara, manifestazione o raduno di pesca devono essere delimitati dagli organizzatori mediante l'apposizione di opportune tabelle recanti la scritta: "Gara di pesca autorizzata" ovvero "Manifestazione di pesca autorizzata" ovvero "Raduno

di pesca autorizzato" - "Divieto di pesca dalle ore 12 del giorno....alle ore....del giorno".

17. Il Settore faunistico ambientale, nei tratti di fiume della zona A ove i piani di ripopolamento non prevedono la semina di trote adulte, può autorizzare raduni di pesca senza l'obbligo dell'immissione di materiale ittico. Le tecniche di pesca utilizzate in tali manifestazioni dovranno risultare il meno impattanti possibile sulla fauna ittica presente.

18. Nel fiume Adige a valle del ponte della Sega di Cavaion le gare, manifestazioni e raduni di pesca sono regolamentati anche dall'articolo 9, commi 7 e 13, in ordine all'utilizzo di esche e pasture.

19. I partecipanti alle gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva sono tenuti al rispetto delle disposizioni di legge e del presente regolamento di cui agli articoli 3, 5, 6, 9, 10 e 11, nonché a quelle previste agli articoli 13 e 14, relativamente ai soli salmonidi e timallidi, e all'articolo 15, commi 2 e 6. Le specie non appartenenti ai salmonidi e timallidi, se catturate in periodo di divieto e/o sottomisura, devono essere tenute in viva e successivamente liberate in loco dopo lo svolgimento delle gare, manifestazioni e raduni di pesca.

20. Gli organizzatori sono responsabili dei danni provocati a cose e/o a terzi durante lo svolgimento della gara o manifestazione, nonché della pulizia del campo di gara.

21. Qualora più richieste per gare, manifestazioni o raduni di pesca concomitanti, l'autorizzazione è concessa secondo il seguente ordine di priorità:

- a) gare internazionali;
- b) gare di campionati nazionali;
- c) gare di campionati regionali;
- d) gare di campionati provinciali;
- e) manifestazioni e raduni di pesca: fra queste costuirà elemento prioritario per l'assegnazione la data di ricevimento della domanda e, a parità di data, il maggiore carattere locale della manifestazione in relazione al sito richiesto.

Nel caso di svolgimento di gare, manifestazioni e raduni di pesca in acque in concessione, sarà cura del concessionario definire l'ordine di priorità di cui sopra.

22. Il partecipante alle gare, manifestazioni e raduni di pesca sportiva non è tenuto al possesso del tesserino regionale durante lo svolgimento delle stesse, mentre invece è tenuto al possesso della licenza in corso di validità, salvo quanto previsto al successivo comma.

23. Il Settore faunistico ambientale può autorizzare manifestazioni finalizzate alla promozione dell'attività di pesca sportiva e di conoscenza dell'ambiente acquatico, a scolaresche, gruppi di minorenni e a portatori di handicap, anche non in possesso di licenza o autorizzazione di pesca di cui all'articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19. Per tali manifestazioni non valgono i limiti temporali di presentazione della domanda di cui al comma 2.

Articolo 24 Interventi promozionali

1. In conformità a quanto stabilito dall'articolo 35 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 si individuano quali soggetti destinatari del contributo per iniziative promozionali in favore della pesca e della valorizzazione dell'ambiente acquatico, la Federazione di cui alla legge 16 febbraio 1942, n. 426 con le associazioni affiliate riconosciute dal C.O.N.I., le associazioni di pescatori che operano a livello regionale e provinciale legalmente costituite e non aventi fini di lucro, le associazioni concessionarie di acque pubbliche ricadenti nel territorio provinciale, le cooperative dei pescatori professionisti locali e gli enti pubblici.

2. La Provincia stabilisce la tipologia delle iniziative finanziabili sulla base della loro valenza promozionale e didattico-culturale, della ricaduta sull'attività della pesca sportiva o professionale e dell'importanza ai fini della salvaguardia ambientale e del patrimonio ittico.

TITOLO VIII DISPOSIZIONI VARIE

Articolo 25 Asciutte e manutenzione di corpi idrici

1. Almeno trenta giorni prima della messa in asciutta e la manutenzione di corsi o bacini d'acqua deve essere trasmessa comunicazione alla Provincia e al concessionario ai sensi dell'articolo 16 comma 3 della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, fatti salvi i motivi di urgenza e non prevedibili di cui al successivo comma.

2. Le dichiarazioni d'urgenza in merito alle operazioni di messa in asciutta e/o a di qualunque altro intervento straordinario devono pervenire alla Provincia contestualmente alla comunicazione di cui al precedente comma 1 con allegata certificazione attestante le inderogabili e gravi necessità di pubblico generale interesse, rilasciata dall'Ente competente al governo idraulico del corso d'acqua o dal Sindaco competente per territorio.

3. La Provincia, nei casi di mancato rispetto dei termini di cui ai commi 1 e 2, qualora accerti la carenza o l'insufficienza delle motivazioni d'urgenza adottate, può chiedere il risarcimento dei danni arrecati al patrimonio ittico ai sensi dell'articolo 16, comma 4, della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19.

4. Al fine di consentire la sopravvivenza degli animali acquatici, i Consorzi di Bonifica, durante il periodo di utilizzo della risorsa idrica, devono garantire nei corsi d'acqua di loro competenza la permanenza di un minimo deflusso vitale ai sensi dell'articolo 1 della legge 18 maggio 1989, n. 183, dell'articolo 3 comma 3 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e dell'articolo 5 del decreto legislativo 12 luglio 1993, n. 275.

5. I Consorzi di Bonifica nell'esercizio delle proprie funzioni devono adottare tutte le misure neces-

sarie e possibili al fine di evitare danni all'ittiofauna e agli ecosistemi acquatici.

6. Entro il 31 marzo di ciascun anno i Consorzi di Bonifica devono trasmettere alla Provincia il piano operativo di massima di sfalcio delle macrofite acquatiche nonché il programma di massima degli interventi di ordinaria o straordinaria manutenzione sui corsi d'acqua di competenza. Provincia e Consorzi di Bonifica, nel rispetto delle esigenze istituzionali di ciascun Ente, concorrono affinché gli interventi di cui sopra non arrechino danni all'ittiofauna.

7. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3 bis della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19 così come modificata dall'articolo 6, comma 1, della legge regionale 13 marzo 2009, n. 4, gli oneri derivanti dalle operazioni di recupero ittico assicurate dalle Province o dagli eventuali concessionari sono a carico del richiedente l'intervento.

Articolo 26 Sanzioni accessorie

1. Senza pregiudizio delle sanzioni penali, pecuniarie e amministrative conseguenti alla violazione della legge regionale 28 aprile 1998, n. 19, del presente regolamento e dei provvedimenti della Provincia, il concessionario può comminare, in caso di infrazione definitivamente accertata, sanzioni disciplinari a carico del socio che violi le norme generali, nonché le disposizioni particolari impartite dallo stesso.

2. Le sanzioni disciplinari possono consistere, secondo la gravità discrezionalmente valutata dal concessionario, nel richiamo ufficiale del socio, nella sua sospensione temporanea dall'esercizio della pesca nelle acque in concessione e, nei casi più gravi, nella sua definitiva espulsione.

3. In caso di infrazioni commesse da pescatori in possesso giornaliero o settimanale, l'agente accertatore può immediatamente ritirare il suddetto permesso che deve essere consegnato al concessionario.

Articolo 27 Abrogazioni

1. Sono abrogati:

- a) il decreto dell'Amministrazione provinciale 15 maggio 2000, n. 52;
- b) la determinazione dirigenziale n. 5178/03 del 9 settembre 2003;
- c) la determinazione dirigenziale n. 5328/03 del 18 settembre 2003;
- d) la determinazione dirigenziale n. 724/05 del 9 febbraio 2005.

Allegato A) - Elenco delle specie autoctone di fauna acquatica.

- Lampreda padana (*Lethenteron zanandreae*);
- lampreda marina (*Petromyzon marinus*);
- storione comune (*Acipenser sturio*);
- storione cobice (*Acipenser naccarii*);
- anguilla (*Anguilla anguilla*);
- cheppia (*Alosa fallax*);
- trota fario (*Salmo trutta trutta*);
- trota marmorata (*Salmo trutta marmoratus*);
- temolo (*Thymallus thymallus*);
- luccio (*Esox lucius*);
- pigo (*Rutilus pigus*);
- triotto (*Rutilus erythrophthalmus*);
- cavedano (*Leuciscus cephalus*);
- sanguinerola (*Phoxinus phoxinus*);
- tinca (*Tinca tinca*);
- scardola (*Scardinius erythrophthalmus*);
- alborella (*Alburnus alburnus alborella*);
- lasca (*Chondrostoma genei*);
- savetta (*Chondrostoma soetta*);
- carpa (*Cyprinus carpio*);
- gobione (*Gobio gobio*);
- barbo (*Barbus plebejus*);
- barbo canino (*Barbus meridionalis*);
- cobite comune (*Cobitis taenia*);
- cobite mascherato (*Sabanejewia larvata*);
- cobite barbatello (*Orthrias barbatulus*);
- spinarello (*Gasterosteus aculeatus*);
- scazzone (*Cottus gobio*);
- pesce persico (*Perca fluviatilis*);
- ghiozzo padano (*Padogobius martensii*);
- panzarolo (*Orsinigobius punctatissimus*);
- gambero di fiume (*Austropotamobius pallipes italicus*).